

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 9 DEL 16.04.2020

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

ALLA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

e p.c.

AL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali E Dello Sviluppo Rurale - DISR I – Competitività dell'impresa Agricola Acqua ed Irrigazione

Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'unione Europea

VIA XX Settembre, 20 00186 ROMA

AGEA COORDINAMENTO Via Palestro, 81 00185 ROMA

ALLA SIN S.P.A. Via Curtatone, 4 D 00185 ROMA **Oggetto**: PSR 2014-2020 – Istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli amministrativi *in situ*, dei controlli in loco e dei controlli *ex post* durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 - Misure non connesse alle superfici e agli animali.

1. PREMESSA

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha indotto le Autorità governative nazionali e regionali ad adottare misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell'esercizio di attività economiche. A causa di tale situazione eccezionale, occorre individuare modalità alternative e equivalenti che consentano di eseguire le visite *in situ* nell'ambito dei controlli amministrativi, e le visite sul luogo delle operazioni nell'ambito dei controlli in loco e dei controlli *ex post* sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. La definizione della procedura per l'esecuzione dei citati controlli con modalità alternative ed equivalenti ha preso in considerazione i contenuti del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.

Le presenti istruzioni operative stabiliscono, per le Misure non connesse alle superfici e agli animali, le modalità di esecuzione delle visite "in situ" nell'ambito dei controlli amministrativi e delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli in loco.

1. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento.

NORMATIVA UNIONALE

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i..
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i..
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i..
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e

- del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione: modifica del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità – art. 1, comma b).
- Summary Record Special Committee on Agriculture, 6 Aprile 2020, WK 3587/2020 REV 1.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.

NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);- D.P.C.M. dell'8, 9 11, 22 marzo 2020;
- Decreto-legge del 25.03.2020, n. 19;
- Decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni operative si applicano alle domande di pagamento delle Misure non connesse alle superfici e agli animali di cui all'art. 46 del reg. UE n. 809/2014 relative al PSR Calabria 2014/20.

3. DEFINIZIONI

- <u>Visita in situ</u>: visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso ai sensi dell'art. 48, par. 5 del reg. UE n. 809/2014.
- <u>Visita in loco:</u> visita sul luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione ai sensi dell'art. 51, par. 4 del reg. UE n. 809/2014.
- <u>Immagini geo riferite:</u> riprese fotografiche, ottenute tramite dispositivi fotografici digitali, alle quali risultano associate informazioni relative alla dislocazione geografica del punto di ripresa e la data.
- Prodotti equivalenti: immagini fotografiche prive di coordinate GPS, i cui punti di ripresa coincidano con punti di riferimento territoriali certi e facilmente identificabili, che consentano all'Ente responsabile del controllo di accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle

riprese e la data. Sono considerati prodotti equivalenti anche filmati relativi agli investimenti da controllare.

1. CONTROLLI AMMINISTRATIVI – VISITA IN SITU

Il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, art. 48, paragrafo 5, stabilisce quanto segue:

"I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49;
- a) l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità:
- b) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione."

Il quadro normativo vigente stabilisce le seguenti deroghe all'esecuzione delle visite *in situ* di cui all'art. 48, par. 5 del reg. UE n. 809/2014:

1) operazioni non connesse a investimenti

La definizione di "investimento" è data dall'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.

1305/2013. Si tratta, in sintesi, di:

- a) costruzione, acquisto (incluso il leasing), o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto (o leasing) di nuovi macchinari e attrezzature;
- c) spese generali collegate alle spese di cui sopra;
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

Tra le misure che non sostengono investimenti si individuano le seguenti:

- formazione, dimostrazione, comunicazione (misura 1),
- consulenza aziendale (misura 2),
- certificazione e promozione dei prodotti certificati (misura 3),
- avvio di nuove imprese (misure 6.1 e 6.2),
- associazione di produttori (misura 9),
- cooperazione (misure 16 e 19.3)
- gestione del rischio (misura 17),
- misure attivate dai GAL analoghe a quelle elencate sopra.
- costi di gestione e animazione dei GAL (misura 19.4),
- assistenza tecnica (misura 20).

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria definisce in dettaglio se una tipologia di intervento è costituita interamente da investimenti o no.

Per quanto sopra esposto, i controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative a operazioni non connesse agli investimenti non comprendono una visita in situ.

Per le Misure c.d. "miste", non viene effettuata la visita *in situ* solo nel caso di domanda di pagamento interamente costituita da spese non connesse ad investimenti. Qualora, invece, la domanda di pagamento sia costituita sia da spese non connesse ad investimenti, sia da spese connesse ad investimenti, deve essere effettuata la visita *in situ*, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria.

2) Pagamenti parziali per operazioni connesse a investimenti (anticipi e SAL)

Il citato art. 48 stabilisce che i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento. Pertanto, la visita *in situ* non è obbligatoria per gli anticipi e i pagamenti intermedi, giacché viene effettuata, salvo deroghe, al momento del saldo che rappresenta la fase più idonea a garantire il controllo dell'intera operazione.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti, per quanto riguarda i pagamenti intermedi (anticipi e SAL), non comprendono di norma una visita *in situ*.

3) Deroghe all'obbligo di realizzare visite in situ (reg. 809/2014, art. 48, par. 5, 2° comma)

- a) operazione selezionata per il controllo in loco di cui all'art 49 del Reg. UE 809/2014;
- b) investimenti di piccola entità intesi come investimenti che determinano un valore della spesa ammessa al momento della concessione, così come definito da apposito provvedimento nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
- c) rischi limitati di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento, individuati nelle fattispecie di seguito elencate:
- acquisto di macchine immatricolate o comunque registrate ufficialmente presso enti terzi;
- investimenti immateriali come descritti dall'articolo 45, paragrafo 2, lettere d) ed e) del regolamento (UE) n. 1305/2013, cioè acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali, elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti

Il controllo viene eseguito mediante prove documentali a dimostrazione degli investimenti effettuati. Le deroghe di cui alle lett. a), b) e c) sono registrate su sistema SIAN.

1) Visite in situ in situazione di emergenza Covid-19

Per effetto dei provvedimenti restrittivi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare la pandemia da COVID-19, in taluni casi non è possibile effettuare visite *in situ* ma, allo stesso tempo, occorre garantire un livello di controllo tale da non comportare rischio per il fondo.

4.1 Visita in situ in modalità alternativa equivalente

Per le <u>domande di saldo non ricadenti nelle fattispecie di deroga già previste dalla norma comunitaria</u>, sulla base dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 si prevede, in deroga all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che le visite *in situ* agli investimenti sostenuti prima di concedere i pagamenti finali (SALDI) sono sostituite da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario.

La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1.

Se tali visite agli investimenti sostenuti non possono essere sostituite da prove documentali pertinenti, a causa delle limitazioni negli spostamenti imposte dai Decreti Ministeriali emanati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, anche a causa della complessità del progetto o per altre cause di forza maggiore previste dall'art. 4 dal regolamento (UE) 640/2014, tali visite sono eseguite con procedura ordinaria eseguendo la visita *in situ* presso il luogo di realizzazione dell'operazione dopo il periodo emergenziale di confinamento derivante dall'emergenza COVID-19 e comunque dopo aver effettuato il pagamento finale (SALDO).

Le suddette modalità di esecuzione della visita *in situ* sono oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la *check list* disponibile su sistema SIAN relativa alla visita *in situ*.

1. CONTROLLI IN LOCO: VISITA SUL LUOGO DELL'OPERAZIONE

L'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 stabilisce che "Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione", pertanto per l'esecuzione della visita sul luogo dell'operazione, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto, possono applicarsi le modalità di controllo di seguito descritte.

6.1 Visita in loco con modalità alternativa equivalente

Anche sulla base dell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 in deroga all'articolo 50, paragrafo 1, all'articolo 60 comma 2, terzo comma e all'articolo 51, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 809/2014, la visita sul luogo in cui l'operazione è realizzata viene sostituita da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario. Tali prove devono consentire al funzionario istruttore di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento. La modalità di esecuzione della visita sul luogo dell'operazione alternativa ed equivalente è oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la check list disponibile su sistema SIAN relativa alla visita sul luogo dell'operazione.

La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1.

Nel caso in cui l'agricoltore sia impossibilitato, a causa delle norme nazionali di confinamento in vigore, a recarsi sul luogo dell'operazione per raccogliere le prove documentali pertinenti è prevista l'applicazione della fattispecie "*circostanze eccezionali*". In tal caso l'agricoltore deve sottoscrivere e trasmettere all'ente competente del controllo l'apposito modello di dichiarazione (*Allegato 4*) che comprovi l'impossibilità a recarsi sul luogo dell'operazione. Qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello, può, in

alternativa, trasmettere la dichiarazione via PEC. La circostanza eccezionale è oggetto di registrazione su sistema SIAN.

Per l'anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli in loco **copre il 3%** delle spese di cui all'articolo 46 del reg. UE 809/2014 e cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che sono richieste all'organismo pagatore ARCEA e non riguarda operazioni per le quali sono stati richiesti solo pagamenti anticipati.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020, se, a causa delle norme di confinamento messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di completare determinati controlli in loco previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in relazione all'anno di domanda 2019 per le misure nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo o in relazione all'anno civile 2019 nel caso delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali e non possono ottenere le prove alternative di cui all'articolo 2, è considerata accettabile la percentuale di controlli in loco realizzata alla data di entrata in vigore delle pertinenti norme di confinamento.

2. CONTROLLI EX POST

Anche sulla base degli articoli 7 e 8 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020in deroga all'articolo 52, paragrafi 1 e 2 si applicano le seguenti regole:

- la visita *ex post* viene sostituita da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario. Tali prove devono consentire di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento. La modalità di esecuzione della visita *ex post* alternativa ed equivalente è oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la *check list* disponibile su sistema SIAN relativa alla visita *ex post*. La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1.
- per l'anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli *ex post* copre almeno lo 0,6% delle spese del FEASR per operazioni di investimento volte a verificare il rispetto degli impegni ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o dettagliato nel programma di sviluppo rurale. Tale percentuale può essere oggetto di variazione qualora siano emanate disposizioni comunitarie e/o nazionali difformi e/o integrative.

1. DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni operative, in merito alle modalità di controllo alternative ed equivalenti, hanno carattere transitorio, si applicano solo durante il periodo di confinamento e potranno essere oggetto di revisione qualora siano emanate disposizioni comunitarie e/o nazionali difformi e/o integrative.

Le modalità di controllo alternative ed equivalenti si applicano esclusivamente alle fattispecie contenute nelle presenti disposizioni attuative, fermo restando l'obbligo di eseguire tutti gli altri controlli amministrativi e in loco sulla base della normativa comunitaria e nazionale in vigore, necessari a definire l'ammissibilità delle domande di pagamento.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'ARCEA all'indirizzo www.arcea.it

Il Commissario Straordinario Francesco Del Castello

(documento firmato in modalità digitale)



Allegato 1 – Procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale

Allegato 2 – Modello di dichiarazione di conformità e veridicità delle immagini

Allegato 3 – Dichiarazione di conformità e veridicità delle immagini via e-mail o PEC

Allegato 4 – Modello di dichiarazione di circostanza eccezionale



ALLEGATO 1

Procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale

1. Premessa

Nel presente allegato sono contenuti i criteri generali per la realizzazione delle immagini georiferite fornite dai beneficiari utili a documentare la realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento nell'ambito delle misure previste dai Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020.

1. Richiesta al beneficiario di fornitura delle immagini georiferite

L'autorità competente per lo svolgimento dei controlli, comunica al beneficiario, a mezzo PEC o e-mail, che, ai fini del completamento del procedimento, si rende necessaria la fornitura di immagini georiferite in grado di documentare con efficacia l'effettiva realizzazione dell'investimento materiale oggetto della richiesta di pagamento.

Nella richiesta inviata al beneficiario verranno indicate almeno le seguenti informazioni:

- a. ambito della verifica (controllo in loco / in situ / ex post);
- b. CUAA;
- c. numero domanda di pagamento;
- d. nominativo del beneficiario;
- e. elenco delle opere e dei beni che dovranno essere oggetto delle riprese fotografiche da realizzare;
- f. nominativo e recapiti telefonici del referente dell'Ente da contattare per ricevere informazioni;
- g. indirizzo e-mail o PEC al quale inviare le immagini georiferite;
- h. termine per la consegna delle immagini;
- i. richiesta di trasmissione della dichiarazione relativa alla "conformità e veridicità delle immagini" redatta conformemente all'allegato 2. Qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello può, in alternativa, trasmettere la dichiarazione via mail ordinaria o PEC (allegato 3).

Ove ritenuto opportuno, l'Ente incaricato della verifica potrà richiedere, ad integrazione delle immagini georiferite, anche la fornitura di filmati relativi agli investimenti da controllare.

Per la verifica di domande di pagamento che contengono diverse tipologie di interventi o la realizzazione di opere complesse, l'Ente incaricato del controllo potrà decidere di selezionare, sulla base di criteri di rischio e di casualità, un campione rappresentativo di opere o parti di esse per le quali richiedere la fornitura di immagini. Per le macchine e le attrezzature si prevede un controllo sistematico delle forniture attraverso la richiesta di immagini fotografiche o filmati per tutti i beni oggetto di rendicontazione.

2. Requisiti generali

L'operazione di georiferimento indica una specifica forma di etichettatura con la quale i più comuni dispositivi digitali in commercio, siano essi smartphone, tablet o macchine da



ripresa, associano all'immagine scattata informazioni di dettaglio tra cui, in particolare, le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene effettuata.

Le immagini dovranno essere fornite dal beneficiario in formato JPEG con l'accortezza di non modificare le caratteristiche dei relativi files al fine di mantenere inalterate le informazioni registrate in sede di scatto.

Altresì, si specifica che:

- le immagini dovranno avere data successiva a quella della richiesta inviata dall'Ente responsabile del controllo;
- I files relativi a ciascuna immagine saranno forniti all'Amministrazione competente, a mezzo PEC o e-mail, entro i tempi indicati nella richiesta.

Il file contenente le immagini dovrà essere corredato dalle coordinate GPS dei luoghi in cui sono state scattate, dalla data e dall'ora della ripresa.

Nei casi in cui il beneficiario non disponga di dispositivi digitali in grado di associare in automatico all'immagine fotografica anche le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora dello scatto, l'Ente incaricato della verifica comunicherà al beneficiario la possibilità di fornire immagini fotografiche prive di coordinate GPS, purché i punti di ripresa delle immagini coincidano con punti di riferimento certi quali ad esempio gli spigoli dei fabbricati o altri punti di riferimento territoriali facilmente identificabili, in modo da consentire all'Ente responsabile del controllo di accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese. Le immagini sprovviste di coordinate GPS, prive di chiari riferimenti fisici utili ad identificare il punto di ripresa, non potranno essere utilizzate ai fini dell'accertamento.

In funzione delle esigenze del controllo, verrà richiesto al beneficiario di produrre un numero variabile di riprese in relazione alla tipologia e dimensione degli investimenti oggetto di verifica. In generale, si rende necessario documentare l'esistenza dell'opera o della fornitura attraverso riprese panoramiche e di un numero adeguato di immagini di dettaglio che evidenzino, ove necessario, i particolari costruttivi dell'investimento. I punti di ripresa dovranno preferibilmente coincidere con punti di riferimento certi o punti di riferimento territoriali facilmente identificabili.

1. Oggetto delle riprese

Si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, alcune indicazioni in merito al tipo di ripresa fotografica da realizzare in funzione della categoria di investimento da documentare.

Per le seguenti categorie di investimento, si considera ammissibile ai fini dell'accertamento la fornitura di immagini georiferite con coordinate GPS o in alternativa di immagini fotografiche prive di coordinate GPS, purché i punti di ripresa delle immagini coincidano con punti di riferimento territoriali certi.



Categoria investimento materiale da verificare	Oggetto della ripresa fotografica richiesta
 macchine ed attrezzature, compresa la relativa impiantistica; 	 ✓ riprese panoramiche della macchina / attrezzatura che evidenzino marca e modello; ✓ riprese di dettaglio che evidenzino targa; matricola;
 costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di beni immobili; interventi di recupero, riconversione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; interventi per la produzione di energie rinnovabili; 	 ✓ riprese con vista d'insieme dell'opera realizzata; ✓ riprese di dettaglio che documentino i particolari costruttivi dell'opera realizzata, come ad esempio: le caratteristiche costruttive dei manufatti; gli interventi di rifinitura dell'opera (infissi; pavimentazione; intonaci e tinteggiature; ecc.); gli impianti elettrici; termici; idrici; fognari; di condizionamento; arredi;
obblighi in materia di pubblicità	✓ Fotografie dei cartelli e delle targhe previste dalle disposizioni unionali.

Per le seguenti categorie di investimento, si considererà ammissibile ai fini dell'accertamento esclusivamente la fornitura di immagini georiferite con coordinate GPS.

Categoria investimento materiale da verificare	Oggetto della ripresa fotografica richiesta
 interventi di miglioramento fondiario incluse 	✓ riprese panoramiche dell'impianto; / opera realizzata
sistemazioni idraulico-agrarie, impianti irrigui; interventi di miglioramento boschivo; impianti di colture pluriennali;	riprese di dettaglio degli impianti arborei per un numero significativo di aree campione rappresentative di tutte le isole catastali che ne rappresentano l'estensione
viabilità aziendale; recinzioni e opere di canalizzazione dell'acqua; spianamenti, terrazzamenti e simili;	✓ riprese di dettaglio dei particolari costruttivi delle opere realizzate;

1. Dichiarazione sulla veridicità delle immagini fornite

La trasmissione delle immagini attraverso e-mail o PEC dovrà contenere una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla conformità e la veridicità delle immagini fotografiche o filmati forniti. In allegato 2 è presente il facsimile da utilizzare per la trasmissione della dichiarazione tramite PEC. Qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello può, in alternativa, trasmettere la dichiarazione via mail ordinaria o PEC (allegato 3).



2. Dichiarazione Liberatoria in merito all'utilizzo delle immagini

Per il trattamento delle immagini fornite viene richiesto al beneficiario di rilasciare il consenso espresso dei soggetti che vi dovessero comparire. La forma prevista per il rilascio del consenso è costituita dalla c.d. "liberatoria".

3. Archiviazione delle immagini fornite

L'intera documentazione fotografica fornita dai beneficiari dovrà essere archiviata anche in formato elettronico all'interno del fascicolo del controllo. I riferimenti (numero; descrizione e data della ripresa) alle immagini fotografiche verificate in fase di controllo dovranno essere riportati all'interno della checklist utilizzata per verbalizzare gli esiti della verifica *in situ* o sul luogo di realizzazione dell'operazione.

4. Procedure specifiche per l'esecuzione delle verifiche sul luogo di realizzazione dell'operazione nell'ambito dei controlli in loco ed *ex post*

Al fine di svolgere efficacemente le verifiche sul luogo di realizzazione dell'operazione previste nell'ambito dei controlli in loco ed *ex post* con il livello di dettaglio previsto dalla normativa unionale per questo tipo di accertamento, in particolare in relazione alla necessità di eseguire misurazioni di superfici e volumi delle opere oggetto della domanda di pagamento, l'Ente responsabile del controllo potrà realizzare, con la collaborazione attiva del beneficiario, il sopralluogo in remoto sul luogo di realizzazione dell'investimento attraverso tecnologie che consentono di effettuare conversazioni (audio e video), sfruttando la connessione internet (servizi VOIP).

Questa procedura, in associazione alla verifica delle riprese fotografiche georiferite fornite dal beneficiario, consentirà di accrescere il livello di dettaglio dell'accertamento degli investimenti oggetto di rendicontazione e di confermare o meno la veridicità delle immagini fotografiche fornite a supporto del controllo.

In particolare, attraverso i comuni servizi di video conferenza disponibili in commercio, il tecnico incaricato della verifica sul luogo potrà attivare una sessione in video conferenza con il beneficiario o suo delegato, che trovandosi sul luogo di realizzazione dell'investimento, potrà eseguire su indicazione del tecnico controllore misurazioni dell'opera realizzata e/o consentire la verifica di altri dettagli per valutare la corrispondenza dell'investimento realizzato e la sua effettiva funzionalità.

In sede preliminare alla video conferenza, per confermare la localizzazione sulla sede dell'investimento, il beneficiario, o l'eventuale delegato, dovrà confermare la sua posizione al tecnico incaricato mediante l'invio tramite il dispositivo mobile delle sue coordinate GPS.

L'intera operazione ed il risultato delle misurazioni saranno oggetto di registrazione all'interno del video che verrà acquisito tra le evidenze oggettive del controllo.



ALLEGATO 2 – Facsimile Dichiarazione

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione

Dichiarazione conformità e veridicità immagini georiferite o prodotti equivalenti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

nato/ail sentante legale tto dotato di idonei di firma
tto dotato di idonei di firma
tto dotato di idonei di firma
li firma
Partita IV
cellulare_
on la domanda di pagame ntro nel caso di dichiarazi atti falsi, come previsto d



Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)		_
(firma)		_

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore, in corso di validità.

¹ barrare l'opzione di interesse.



ALLEGATO 3

Fac-simile - Dichiarazione da trasmettere via mail ordinaria o PEC da utilizzare qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello precedente.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria - regolamento (UE) n. 1307/2013 e 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio regolamento delegato (UE) n. 640/2014, regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

<u>Dichiarazione conformità e veridicità immagini georiferite o prodotti equivalenti.</u> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

	, , ,								
Il/La sottoscritto/a	a			<u></u> na	.to/a a				
il		_Codice fisc	ale			<u>i</u> n	qual	ità	di
Il/La sottoscritto/sil(rappresentante	legale;	soggetto	dotato	di	idonei	poteri	di	firr	na)
del beneficiari									
con sede in					rov		Via		
				C	CAP		_		
Codice fiscalee- mail				P	artita IVA		_		
e- mail		PEC			cellu	ılare			_
consapevole delle mendaci nonché del DPR 445/200 filmati effettuati i Dichiara infine di 196/2003, che i dan nell'ambito del pro	nel caso (0, DICHI n data essere infeti raccolti	li falsità in : ARA la conf ormato/a, ai saranno tratta	atti o uso formità e la sensi e pe ati, anche	di att a verid r gli e con st	i falsi, con icità delle ffetti di cu rumenti in	ne previst immagini ni all'art. 1 formatici,	o dall' fotogra	'art. afich D.Lg	76 e o ss. n.
(luogo e data)									
(firma)									

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore, in corso di validità.

¹ barrare l'opzione di interesse.



ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

II/La sottoscritto/a		nato/a	il Codi	ce fiscale
in qualità di (barrare l'opzione	di interesse):			
	□ ra	appresentante l	egale	
		oggetto dotato teri di firma	di idonei	
	□ al	tro		_
lel Produttore/Beneficiario			con	sede in
√ia		-	_ Partita	IVA
e- mail	PEC	cellula	re.	
in riferimento alla domanda di essere impossibilitato a conser causa delle misure di confina competenti, concernenti le limi	amento di cui al i itazioni alle possib	DPCM 22/03/ ilità di spostan	/2020 e delle	altre autor
12 11 1 11 1	CHIEI		1 111	
l'applicazione della deroga all circostanze eccezionali sopra 809/2014.				
(Luogo e data)				
(Firma)				
La presente dichiarazione deve esser sottoscritta e presentata unitamente d				

IDENTITÀ del sottoscrittore, in corso di validità.

¹ barrare l'opzione di interesse